



COMUNE DI MEDIGLIA
Città Metropolitana di Milano

Regolamento comunale per la concessione di contributi finanziari per attività culturali e socialmente rilevanti

(Delibera C.C. n. 58 del 18.12.2019)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ	pag. 2
ART. 2 DEFINIZIONI	pag. 2
ART. 3 NORME GENERALI	pag. 3

TITOLO II – CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 4 BENEFICIARI	pag. 4
ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 5
ART. 6 CONCESSIONE	pag. 5
ART. 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	pag. 6
ART. 8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	pag. 6
ART. 9 REVOCA DEL CONTRIBUTO	pag. 6
ART. 10 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ	pag. 7
ART. 11 TRASPARENZA	pag. 7
ART. 12 NORME DI RINVIO	pag. 7
ART. 13 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE	pag. 7

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, a Enti pubblici e Soggetti Giuridici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune. Lo stesso non si applica ad Enti ed associazioni i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione.

Nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di contributi a enti pubblici e privati, a Soggetti Giuridici, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari.

I contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Mediglia;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e dagli altri Enti pubblici.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

I **contributi** possono essere:

- **ORDINARI**: le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno
- **STRAORDINARI**: le richieste devono pervenire di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale sono richiesti. Oltre a riguardare almeno una delle aree di intervento ritenute meritevoli di attenzione, devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - o garantire un effettivo ed innovativo prestigio per il territorio comunale;
 - o prevedere una significativa partecipazione di pubblico stimato o in base a riferimenti numerici di passate edizioni o iniziative analoghe;
 - o essere identificati come eventi originali ed eccezionali non replicati da altri soggetti organizzatori;
 - o testimoniare la capacità di un adeguato recupero, da parte degli organizzatori, di risorse finanziarie, sia pubbliche che private, a supporto dell'evento;

- o concretizzare un effettivo vantaggio per lo sviluppo del territorio, anche in termini di impatto economico;
 - o favorire un reale coinvolgimento delle comunità di riferimento (cittadini, associazioni, imprese, reti di volontariato e solidarietà, istituzioni);
 - o possedere un elevato livello qualitativo dal punto di vista culturale e scientifico.
- b) Per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei contributi finanziari sono le seguenti:
- cultura;
 - scienza ed educazione;
 - sport e tempo libero;
 - tradizioni locali;
 - turismo e sviluppo economico;
 - sociale, assistenza, solidale e di volontariato;
 - ambiente e territorio;
 - protezione civile;
 - ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse.

ART. 3 NORME GENERALI

Il contributo finanziario può essere richiesto da:

- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della cittadinanza;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che non perseguono fini di lucro e la cui attività abbia, per la cittadinanza, rilevante importanza sociale;
- associazioni non riconosciute e comitati che non perseguono fini di lucro, la cui attività abbia, per la cittadinanza, rilevante importanza sociale;
- Soggetti Giuridici che propongano iniziative che possano contribuire alla valorizzazione dell'identità del territorio ed apportare anche un'efficace promozione dell'immagine del Comune.

Verranno privilegiati i soggetti che hanno sede legale/residenza sul territorio e/o che ivi operino prevalentemente.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

Le domande di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente e pubblicato sul sito internet del Comune di Mediglia, secondo le modalità ivi indicate.

La concessione del contributo è concessa dal Responsabile del Settore, previa delibera della Giunta Comunale.

I soggetti beneficiari dovranno, se richiesto dall'amministrazione, comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il contributo del Comune di Mediglia, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc.

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

E' d'obbligo la gratuità per accedere alle manifestazioni da parte del pubblico che

assiste all'evento.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il contributo, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il contributo e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

TITOLO II CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 4 BENEFICIARI

I contributi finanziari possono essere concessi a:

- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della cittadinanza;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che non perseguono fini di lucro e la cui attività abbia, per la cittadinanza, rilevante importanza sociale;
- associazioni non riconosciute e comitati che non perseguono fini di lucro, la cui attività abbia, per la cittadinanza, rilevante importanza sociale;
- soggetti giuridici che propongano iniziative che possano contribuire alla valorizzazione dell'identità del territorio ed apportare anche un'efficace promozione dell'immagine del Comune.

Verranno privilegiati i soggetti che hanno sede legale/residenza sul territorio e/o che ivi operino prevalentemente.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

L'istruttoria per la concessione di contributi viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, come da modulistica predisposta dall'Ufficio competente, da inoltrare:

- entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno (contributi ordinari).
- entro 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti

a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse “una tantum” e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria (contributi straordinari). Sarà discrezione dell'Amministrazione accettare eventuali richieste presentate in un lasso di tempo minore.

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di contributo;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto del soggetto richiedenti, qualora esistente, come da art. 3;
- per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il contributo;
- per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere tenendo presente anche quanto meglio specificato all'art. 2.

ART. 6 CONCESSIONE

L'ammissibilità alla erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del contributo.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

La valutazione della richiesta di contributo viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai Responsabili di Servizio.

La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del funzionario Responsabile del settore competente.

ART. 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo, i beneficiari sono tenuti, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse, a presentare apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sullo svolgimento

delle attività e delle iniziative.

Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile del settore competente provvede all'erogazione del contributo concesso.

ART. 8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari assumono formalmente l'impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.

I beneficiari qualora richiesto, dovranno dare rilevanza pubblica al contributo ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalle stesse, mediante l'indicazione sul materiale pubblicitario inerente l'attività o l'iniziativa della dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Mediglia – Assessorato _____" completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile del servizio competente.

ART. 9 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se il beneficiario non ottempera, se richiesto, all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative svolte entro 60 giorni dal termine delle medesime;
- se il beneficiario non ottempera, se richiesto, all'obbligo di pubblicità del contributo ricevuto dall'Amministrazione Comunale, per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il contributo sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;

Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

ART. 10 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo.

ART. 11 TRASPARENZA

Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi finanziari a persone, associazioni ed enti pubblici e privati.

ART. 12 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

ART. 13 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.